

Aggiornamento normativo Bancario, finanziario e assicurativo

n. 550 / 2024

Banche, SIM, SGR e altri intermediari
finanziari

I. Normativa italiana

- ✓ **Sostenibilità**: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464
- ✓ **Circolare 288**: Banca d'Italia pubblica il settimo aggiornamento
- ✓ **MICAR**: pubblicato in gazzetta ufficiale il Decreto Legislativo di adeguamento
- ✓ **MiCAR**: Consob e Banca d'Italia pubblicano due Comunicazioni

Imprese di assicurazione

I. Normativa italiana

- ✓ **IVASS**: pubblicate in Gazzetta Ufficiale le rettifiche al Provvedimento 144/2024
- ✓ **IVASS**: pubblicate le lettere al mercato per la definizione dei contributi di vigilanza 2024

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa italiana

- ✓ SOSTENIBILITÀ: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2022/2464

In data 10 settembre 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Decreto Legislativo del 6 settembre 2024 n. 125](#) (il “Decreto 125”), che recepisce la Direttiva (UE) 2022/2464 (anche nota come Corporate Sustainability Directive; “CSRD”) relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità, con lo scopo di promuovere la trasparenza delle imprese sugli impatti ambientali, sociali e di governance (ESG) delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di rendicontazione annuale. Il Decreto 125 sostituirà il Decreto Legislativo del 30 dicembre 2016 n. 254, di recepimento della Direttiva (UE) 2014/95 sulla dichiarazione di carattere non finanziario (DNF).

Il Decreto 125 si applica a tutte le grandi imprese e le società madri di gruppi di grandi dimensioni, anche non quotate, nonché alle PMI quotate e alle imprese di paesi terzi (che abbiano forma giuridica comparabile ai sensi della normativa comunitaria), con l'esclusione delle micro-imprese (secondo la definizione di cui all'art. 1, co. 1, lett. I), che siano costituite in forma di (i) società per azioni, (ii) società in accomandita per azioni, (iii) società a responsabilità limitata, (iv) società in nome collettivo, e (v) società in accomandita semplice, qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell'allegato I alla direttiva 2013/34/UE.

Inoltre, indipendentemente dalla forma giuridica, il Decreto 125 si applica anche (i) alle imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 88 c. 1 e imprese di cui all'art. 95 c. 2 e 2 bis, D. Lgs. 209/2005; e (ii) agli enti creditizi di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 1), del Regolamento (UE) n. 575/2013, esclusa Banca d'Italia.

Le suddette imprese saranno, quindi, tenute a predisporre una rendicontazione di sostenibilità che dovrà essere inserita e contrassegnata all'interno della relazione sulla gestione ex art. 2428 c.c., e nella quale dovranno essere fornite tutte le indicazioni, anche finanziarie, sulle questioni di sostenibilità. Tale rendicontazione dovrà essere, inoltre, oggetto di attestazione di conformità rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione, con l'obiettivo di dare maggiore attendibilità delle indicazioni *ivi* riportate, e dovrà essere pubblicata sul sito internet della società o, in mancanza, resa disponibile a chiunque ne faccia richiesta.

Dal punto di vista soggettivo, nella rendicontazione dovranno essere incluse non solo le informazioni relative all'impresa o al suo gruppo, ma anche ai soggetti coinvolti nella c.d. catena del valore. Dal punto di vista oggettivo, i nuovi obblighi informativi riguarderanno non solo gli impatti dell'operato aziendale sulle questioni di sostenibilità, ma anche le modalità con cui tali questioni influiscono sullo sviluppo e sulle *performance* aziendali (viene così introdotto il c.d. principio di doppia materialità o doppia rilevanza).

L'applicazione dei nuovi obblighi di rendicontazione avverrà in maniera graduale nel tempo a seconda dei destinatari, prevedendo che si applicano:

- per gli esercizi aventi inizio al 1° gennaio 2024 o in data successiva:
 - alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
 - agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
- per gli esercizi aventi inizio al 1° gennaio 2025 o in data successiva:
 - alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
 - alle società madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
- per gli esercizi aventi inizio al 1° gennaio 2026 o in data successiva:
 - alle PMI quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 10;
 - agli enti piccoli e non complessi, di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di PMI quotate e che non sono micro-imprese;
 - alle imprese di assicurazione e riassicurazione captive, definite all'art. 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese.

Infine, le disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto (Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi) si applicheranno a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028.

✓ CIRCOLARE 288: BANCA D'ITALIA PUBBLICA IL SETTIMO AGGIORNAMENTO

In data 10 settembre 2024, la Banca d'Italia ha pubblicato il settimo aggiornamento alla Circolare 288/2015 recante disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari.

L'aggiornamento modifica il Capitolo 9 del Titolo IV della Circolare, riguardante le disposizioni in materia di "Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito" estendendo agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB la disciplina europea in materia di rischio di controparte introdotta dal Regolamento (UE) n. 2019/876 (CRR2). La modifica riguarda in particolare le metodologie di calcolo dell'esposizione al rischio di controparte. Nello specifico,

le metodologie standardizzate attualmente esistenti sono sostituite da tre nuove metodologie:

- il metodo standardizzato ('SA-CCR'); e
- il metodo standardizzato semplificato (sSA-CCR); e
- il metodo dell'esposizione originaria rivisto ('r-OEM').

Le modifiche si applicano dal 1 ottobre 2024.

✓ MICAR: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO DI ADEGUAMENTO

In data 13 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Decreto Legislativo del 5 settembre 2024, n. 129 \(D. Lgs n.129/2024\)](#) di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCAR).

In particolare, il D. Lgs n.129/2024 prevede quanto segue:

- l'individuazione di Consob e di Banca d'Italia quali autorità nazionali competenti ai sensi dell'art. 93 MiCAR, incaricate di svolgere le funzioni e i compiti previsti all'interno del regolamento steso, con il conseguente conferimento di specifici poteri di vigilanza, indagine e regolamentari, nonché la previsione dell'obbligo di cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri stati membri;
- la procedura di autorizzazione all'emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività;
- la disciplina in merito (i) ai token di moneta elettronica (EMT) ed emittenti di EMT e (ii) alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica;
- l'introduzione di una specifica disciplina in merito alle comunicazioni al pubblico di informazioni privilegiate: a tal riguardo si prevede che, in caso di ritardo nella suddetta comunicazione, sia necessario trasmettere – su richiesta della Consob - tutta la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 88, paragrafo 3, del MICAR e dalle relative norme tecniche di attuazione;
- l'introduzione di disposizioni speciali applicabili agli emittenti di asset-referenced token (ART) e fornitori di servizi di cripto-asset (CASP), nonché la previsione di disposizioni in caso di (i) liquidazione volontaria e (ii) crisi degli emittenti di ART e CASP che non siano assoggettati ad una disciplina speciale (essendo soggetti già vigilati);
- la previsione di specifiche sanzioni penali ed amministrative;
- disposizioni relative alle modifiche e integrazioni della disciplina di settore e al regime transitorio;

Il presente decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica a decorrere dalla medesima data, salve le previsioni contenute nei titoli II, V e VI del MICAR che saranno applicabili a decorrere dal 30 dicembre 2024.

✓ MiCAR: CONSOB E BANCA D'ITALIA PUBBLICANO DUE COMUNICAZIONI

In data 12 e 13 settembre 2024, Consob e Banca d'Italia hanno pubblicato, rispettivamente, la [Comunicazione del 12 settembre 2024](#) e la [Comunicazione del 13 settembre 2024](#) recante indicazioni operative per gli emittenti di *token* collegati ad attività (ART) e *token* di moneta elettronica (EMT), in seguito all'approvazione, lo scorso 30 agosto, da parte del Consiglio dei Ministri, del decreto legislativo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCAR).

Come ricordato nelle suddette comunicazioni, il decreto legislativo individua la Consob e la Banca d'Italia come autorità competenti e, allo stesso tempo, ne stabilisce il riparto di competenze e responsabilità.

Nello specifico, la Comunicazione di Banca d'Italia si rivolge ai soggetti che intendano avviare le attività di emissione, di offerta al pubblico e di ammissione alla negoziazione delle due categorie di *token* collegati ad attività (ART) e di *token* di moneta elettronica (EMT): i suddetti soggetti devono richiedere l'autorizzazione o presentare la notifica all'autorità nazionale designata, secondo quanto previsto dal MiCAR. A tal riguardo, la Banca d'Italia potrà ricevere istanze formali per il rilascio dell'autorizzazione ad operare come emittente di ART, nonché le notifiche per la loro emissione da parte di banche e SIM di classe 1, e avviare, d'intesa con la Consob per i profili di rispettiva competenza, i relativi processi valutativi solo a partire dall'entrata in vigore del decreto di attuazione.

La Consob, invece, con la propria Comunicazione, richiama l'attenzione degli operatori su alcuni profili rilevanti concernenti le disposizioni sull'autorizzazione e sulle condizioni di esercizio per i prestatori di servizi di cripto-attività, contenute nel titolo V del MiCAR. In particolare, la Consob invita i prestatori di servizi di cripto-attività a pianificare tempestivamente e con sufficiente anticipo l'adeguamento al MiCAR e a garantire la massima trasparenza alla propria clientela e al pubblico in merito ai piani e alle misure che si intendono intraprendere per avviare l'esercizio di servizi in conformità allo stesso, ovvero a pianificare tempestivamente la chiusura dei rapporti in essere.

Infine, per facilitare l'adeguamento alla nuova disciplina, Consob e Banca d'Italia invitano i soggetti interessati ad avviare l'emissione di ART o EMT a prendere contatto con le autorità nazionali designate con congruo anticipo rispetto alla formale presentazione delle istanze di autorizzazione o alla trasmissione delle notifiche, al fine di illustrare le iniziative e ricevere chiarimenti sulle informazioni e i documenti da fornire, nonché sulla disciplina applicabile.

Imprese di assicurazione

II. Normativa italiana

- ✓ IVASS: PUBBLICATE IN GAZZETTA UFFICIALE LE RETTIFICHE AL PROVVEDIMENTO 144/2024

In data 14 settembre 2024, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale alcune [rettifiche](#) al [Provvedimento IVASS n. 144 del 4 giugno 2024](#) recante: Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 recante «Disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».

Nel provvedimento citato in epigrafe sono state effettuate le correzioni dei seguenti errori materiali contenuti nel testo dei seguenti articoli:

- art. 5, comma 1 (il riferimento corretto è all'art. 11 del regolamento n. 44/2019 anziché all'art. 10 erroneamente indicato);
- art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 (l'espressione corretta è «organo con funzione di gestione» anziché «organo con funzioni di gestione» erroneamente indicata);
- art. 8, comma 3 (il quale era erroneamente numerato comma 1);
- art. 10, comma 2 (il quale introduce il comma 1-bis nell'art. 15 del regolamento n. 44/2019 in cui è stata inserita la parola «sostituto» in luogo dell'erronea «delegato»);
- art. 10, comma 5 (nel quale è stato eliminato il riferimento all'abrogazione dell'inesistente comma 9 dell'art. 15 del regolamento n. 44/2019).

- ✓ IVASS: PUBBLICATE LE LETTERE AL MERCATO PER LA DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI DI VIGILANZA 2024

In data 13 settembre 2024, IVASS ha pubblicato due lettere al mercato:

- la [prima](#) che determina il contributo di vigilanza per il 2024 a carico delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie stabilite in Italia di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo SEE nella misura dello 0,55 per mille dei premi incassati nel 2023. L'aliquota degli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati nel 2023 è pari al 4,26% dei predetti premi.

Il pagamento del contributo a saldo e conguaglio dovrà avvenire entro il 13 ottobre 2024 tramite PagoPA: dopo aver determinato l'importo da versare mediante l'utilizzo della tabella allegata alla lettera, occorre generare l'avviso di pagamento PagoPA attraverso il portale accessibile all'indirizzo: <https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass>.

In occasione del pagamento, dovrà essere compilata e trasmessa all'IVASS, all'indirizzo di posta elettronica contributo.impres@ivass.it, un'autocertificazione attestante il pagamento, sottoscritta dal Direttore Generale dell'impresa o da un suo Delegato, utilizzando il modello di cui al [Provvedimento IVASS n. 39/2015](#);

- la [seconda](#) che determina il contributo di vigilanza per il 2024 a carico delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato aderente allo SEE operanti in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi nella misura dello 0,14 per mille dei premi incassati in Italia nel 2023, al netto degli oneri di gestione. L'aliquota degli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati in Italia nel 2023 è pari al 4,26% dei predetti premi.

In particolare, il contributo di vigilanza per l'anno 2024 è corrisposto all'IVASS:

- dalle Rappresentanze situate in Italia delle imprese con sede legale in un altro Stato aderente allo SEE che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano; e
- dalle case madri delle imprese con sede legale in un altro Stato aderente allo SEE che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese di origine che tramite Rappresentanze situate in altri paesi europei, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.

Il pagamento del contributo 2024 a saldo e conguaglio dovrà avvenire entro il 13 ottobre 2024 tramite il sistema PagoPA. In particolare dopo aver determinato l'importo da versare mediante la tabella allegata alla lettera, dovrà essere generato l'avviso di pagamento attraverso il portale accessibile all'indirizzo <https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass> .

In occasione del pagamento, dovrà essere compilata e trasmessa all'IVASS, all'indirizzo di posta elettronica contributo.impres@ivass.it, un'autocertificazione attestante la misura dei premi incassati e il pagamento effettuato, sottoscritta dal Direttore Generale dell'impresa o da un suo Delegato, utilizzando il modello di cui al [Provvedimento IVASS n. 113 del 2021](#). In sede di trasmissione della predetta autocertificazione, le imprese case madri sopra indicate che provvedono al pagamento, dovranno indicare per ciascuna rappresentanza il dettaglio dei relativi premi prodotti in Italia.